



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

AVVISO PUBBLICO DI DEPOSITO

Art. 80 comma 2° Statuto Comunale

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

- Vista la nota di trasmissione prot. 39106 del 17/7 c.a. a firma del dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio dott.ssa Rosa Di Palma dello schema del "Regolamento Comunale per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata" approvato con delibera di G.C. n. 135 del 26/6/2014;
- Visto l'art. 80, comma 2° del vigente Statuto Comunale;
- Ritenuto provvedere in merito

AVVISA

la cittadinanza dell'avvenuto deposito dello schema del "Regolamento Comunale per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata" presso la Segreteria Generale di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi nonché della pubblicazione all'albo pretorio informatico, a decorrere dal 18 luglio al 01 agosto 2014.

Durante il periodo di deposito chiunque abbia interesse può prenderne visione e produrre osservazioni e/o memorie in merito, indirizzate al Segretario Generale, presentandole all'ufficio protocollo del Palazzo di Città o inviando la pec a: segretario.generale@cert.comune.barletta.bt.it.

La consultazione può avvenire nelle ore di accesso al pubblico o accedendo al sito www.comune.barletta.bt.it. (tra le news) o all'albo pretorio informatico (elenco categorie - avvisi).

dalla Residenza Municipale, addì 17 luglio 2014


IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Savino Filannino

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE IN USO DEI BENI IMMOBILI
CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'C' or 'G', located in the bottom right corner of the page.

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Formazione e pubblicazione elenco beni trasferiti al Comune
- Art. 3 Beneficiari
- Art. 4 Istituzione e composizione del nucleo speciale permanente per "l'affidamento dei beni confiscati alla criminalità"
- Art. 5 Procedura per l'assegnazione: criteri e domanda
- Art. 6 Procedimento di assegnazione
- Art. 7 Obblighi del Concessionario
- Art. 8 Durata della concessione
- Art. 9 Divieto di sub-concessione
- Art. 10 Revoca
- Art. 11 Spese contrattuali
- Art. 12 Entrata in vigore del presente regolamento



Art. 1 - Oggetto e finalità

Il Comune di Barletta, in conformità alle finalità di cui al vigente Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, approvato con D.lgs. n. 159 del 06/09/11 e s.m.i., si pone l'obiettivo di realizzare il pieno utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata che sono trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune.

Il Comune di Barletta può amministrare direttamente il bene confiscato, acquisito al proprio patrimonio indisponibile, o assegnarlo in concessione, a titolo gratuito secondo le modalità previste dall'art. 48 del d. lgs. 159 del 06/09/11.

Fermo restando la priorità dell'amministrazione diretta del bene confiscato, il presente regolamento stabilisce i principi e disciplina le procedure, le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso gratuito, attraverso la stipula di apposita convenzione, ai soggetti di cui al successivo art. 3 (enti beneficiari), dei beni immobili confiscati ai sensi della L. n. 109 del 07/03/96 e s.m.i., ad organizzazioni criminali, ed acquisiti al patrimonio indisponibile comunale e non utilizzati, in modo attuale e concreto, per fini istituzionali.

Art. 2 - Formazione e pubblicazione elenco beni trasferiti al Comune

Il Servizio Demanio e Patrimonio del Comune di Barletta provvede, entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento, ad inventariare ed istituire all'interno della propria banca dati contenente il patrimonio comunale, l'elenco speciale di tutti i beni immobili acquisiti al patrimonio dell'Ente a seguito di confisca per fatti di mafia, ai sensi del Decreto Legislativo 159/2011 s.m.i.

L'elenco indica, per ogni singolo bene, la consistenza, la destinazione, l'utilizzazione, la situazione urbanistica ed il valore e, in caso di assegnazione a terzi, la tipologia dell'attività svolta sul bene, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.

All'elenco è allegato lo stralcio planimetrico di ogni singolo bene.

L'elenco è importato nel SIT comunale per le attività di gestione interna e per la localizzazione dall'esterno sul portale comunale.

L'elenco speciale è affisso all'albo pretorio ed inserito permanentemente sul sito web dell'Ente (www.comune.barletta.bt.it).

L'elenco è aggiornato, a cura del servizio responsabile della relativa tenuta, ogni tre mesi e, comunque, ogni qualvolta intervengono delle modifiche di qualsiasi genere e natura.

Il Comune provvede tempestivamente all'emanazione di apposito bando per la assegnazione dei nuovi immobili inseriti nell'elenco e per quelli resisi disponibili per scadenza delle convenzioni o per qualsiasi altro motivo.

Art. 3 - Beneficiari

I beni confiscati assegnati al Comune che non siano destinati a scopi istituzionali propri dell'Ente, sono concessi a titolo gratuito, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, sulla base di apposita convenzione, ai soggetti appartenenti alle categorie individuate dall'art. 48 comma 3 lett. c) del d. Lgs. 6.09.2011, n. 159s.m.i, e, precisamente, a comunità, anche giovanili, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, o comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, nonché associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, e successive modificazioni.

Art. 4 - Istituzione e composizione del nucleo speciale permanente per "l'affidamento dei beni confiscati alla criminalità"

E istituito il Nucleo speciale permanente "per l'affidamento dei beni confiscati alla criminalità" composto:

- dal Sindaco o suo delegato, che la presiede e la convoca;
- dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio;
- dal Dirigente del Settore Servizi Sociali, Sanitari, Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero;
- dal Dirigente del Settore Vigilanza, Polizia Municipale e Protezione Civile;
- da un funzionario comunale designato per le funzioni di Segretario verbalizzante.

Il nucleo:

- esprime il proprio parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, in ordine ai criteri, alle modalità e ai relativi punteggi/parametri di valutazione, per la predisposizione del testo della convenzione e dei singoli bandi di assegnazione;
- procede all'istruttoria e alla valutazione delle richieste pervenute e alla formulazione della relativa graduatoria utile per l'assegnazione;

Il nucleo, validamente costituito con la partecipazione della metà + 1 dei componenti, delibera a maggioranza dei componenti presenti.

Art. 5 - Procedura per l'assegnazione: criteri e domanda

Il bene può essere assegnato nella sua interezza ad un singolo concessionario o a più concessionari per parti distinte o, anche, in forma congiunta.

Il/i concessionario/i è/sono individuato/i, in ogni caso, mediante selezione pubblica aperta al territorio.

La Giunta Municipale, acquisito il parere preventivo di cui all'art. 4, su conforme proposta del Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, delibera, con proprio atto, i criteri, le modalità ed i relativi punteggi/parametri di valutazione utili per l'assegnazione ed approva il testo della convenzione e del bando.

Il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio rende pubblica la volontà dell'Ente di concedere a terzi i beni oggetto del procedimento di assegnazione mediante avviso pubblico da affiggersi all'albo pretorio e sul sito web del Comune per almeno trenta giorni consecutivi dandone contestuale notizia alla stampa. L'avviso contiene ogni elemento per l'identificazione del bene, le modalità e termini di presentazione della domanda, i criteri e i parametri di valutazione per la assegnazione e la durata della concessione.

La domanda, in carta semplice, dovrà contenere i seguenti documenti, oltre ad eventuali altri aggiuntivi richiesti in base alla natura del bene da assegnare o, comunque, indicati nel bando:

a) Scheda anagrafica (su modello predisposto dal Comune);

b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici);

c) Per le cooperative sociali ed i loro consorzi;

1. Iscrizione alla Camera di Commercio;

2. Iscrizione al Registro regionale delle cooperative;

3. Iscrizione all'Albo regionale di cui alla L. R. 24/1996 (o corrispondenti, se la sede legale insiste in altre regioni);

d) Per le organizzazioni di volontariato:

1. Iscrizione all'Albo regionale di cui alla L. R. 29/1996 (o corrispondenti, se la sede legale insiste in altre regioni);

e) Per le altre ONLUS:

1. Iscrizione all'anagrafe nazionale delle ONLUS;

f) Per le associazioni di promozione sociale:

1. Iscrizione all'Albo regionale di cui alla L. R. 22/1999 (o corrispondenti, se la sede legale insiste in altre regioni);

g) Relazione descrittiva delle attività svolte;

h) Elenco della compagine sociale;

i) Progetto di fattibilità con indicazione del bene che si intende utilizzare ed esposizione dettagliata delle attività e dei servizi che si intendono realizzare;

j) Elenco dei lavori e degli interventi che si intendono effettuare;

Per tutti:

a) relazione sulle attività svolte negli ultimi tre anni;

b) relazione delle attività sociali che si intendono svolgere presso l'immobile richiesto rispetto ai bisogni del territorio;

c) soggetti coinvolti nell'iniziativa e soggetti destinatari delle attività;

d) rilevanza sociale delle iniziative/attività proposte.

La domanda così compilata è inviata al Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, presso la sede del Comune di Barletta.

Art. 6 - Procedimento di assegnazione

Acquisita/e la/e domanda/e, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine fissato dal bando, è convocato il nucleo per l'affidamento dei beni che, entro gli ulteriori 30 giorni successivi alla data di prima convocazione, procede all'istruttoria e alla valutazione della/e richiesta/e o pervenuta/e in ordine:

- alla fattibilità delle iniziative/attività proposte per il riutilizzo a fini sociali del bene interessato;
- alla fattibilità dei progetti, se previsti o proposti, di riutilizzo dei beni immobili che prevedono modifiche urbanistiche che migliorino l'efficienza della gestione del bene stesso al fine di riqualificarlo;
- alla congruità delle iniziative/attività proposte rispetto ai fini sociali e comunque all'interesse generale della collettività;
- alla validità e alla ricaduta territoriale del progetto presentato;
- alla presenza nel territorio comunale di Barletta di sedi operative o legali dell'Ente richiedente l'aggiudicazione;
- alla compatibilità delle iniziative/attività proposte con quanto indicato dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC);
- ad ogni altro criterio stabilito dal bando di assegnazione.

Esaurita, nel termine sopra indicato, l'istruttoria e la valutazione, ove positiva per almeno una delle richieste pervenute, formula la relativa graduatoria utile all'assegnazione dando, viceversa, atto dell'eventuale non assegnabilità del bene in caso di inidoneità di tutte le proposte.

La graduatoria, con la relativa proposta di assegnazione al soggetto risultato primo, è approvata, a cura del Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, con delibera di Giunta Comunale.

Il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio perfeziona ed acquisisce ogni atto e documento successivo necessario per l'assegnazione e la consegna effettiva del bene e redige il relativo verbale di consegna.

Qualora nessuna domanda risulti pervenuta o nessuna risulti idonea, il Comune provvede a ripetere il bando, anche apportando eventuali modifiche ritenute opportune e necessarie, entro i 90 giorni successivi alla chiusura dell'istruttoria.

Art. 7 - Obblighi del Concessionario

La convenzione, indipendentemente dall'attività a svolgersi sul bene concesso, prevede a carico del concessionario:

- a. l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso per la realizzazione di attività aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio dell'Ente, secondo le previsioni del bando e della convenzione;
- b. l'obbligo di tenere costantemente informato l'ente concedente sull'attività svolta;
- c. l'obbligo di stipulare in favore del Comune apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per tutti i rischi che possono gravare sull'immobile, anche quelli derivanti da incendio, atti vandalici e dal cattivo uso dell'immobile imputabile al concessionario nonché a copertura di eventuali beni diversi dall'immobile che hanno un valore economico significativo;
- d. l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- e. l'obbligo di rispettare la Legge n. 46/90 e il D. Lgs. n. 81/2008 nonché le norme in materia di sicurezza degli impianti, assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- f. l'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turba lo stato del possesso;
- g. l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;

- h. l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
- i. l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
- j. l'obbligo di trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- k. l'obbligo di trasmettere annualmente all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completo degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- l. l'obbligo di esporre sui beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Barletta in alto al centro e il numero della concessione, la seguente dicitura: "*Bene confiscato alla mafia assegnato al patrimonio del Comune di Barletta*";
- m. l'obbligo di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Barletta in alto al centro e nel caso si tratti di beni produttivi inserire sugli imballaggi e sulle confezioni di vendita anche la dicitura: "*Prodotti provenienti dalle terre confiscate alla mafia del Comune di Barletta*";
- n. il divieto di apportare qualsiasi modifica all'immobile, senza la preventiva autorizzazione del Comune. Qualsiasi miglioria apportata all'immobile resterà, allo scadere dell'affidamento, di proprietà del Comune, senza che il concessionario possa avere nulla a pretendere a tale titolo.
- o. l'obbligo di restituire i beni nella loro integrità, comprensivo delle eventuali migliorie e/o aggiunte, salvo il normale deperimento d'uso;
- p. l'obbligo di restituire i beni in qualsiasi momento prima della scadenza della convenzione, secondo quanto previsto dal successivo art. 8, ultima parte.

Art. 8 - Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in massimo dieci anni e decade automaticamente, senza necessità di disdetta, allo scadere del termine finale, senza possibilità di proroga tacita.

Alla scadenza della convenzione al concessionario non compete alcuna indennità c/o rimborso di qualsiasi genere e natura.

A richiesta del concessionario, previa valutazione della permanenza e dell'attualità di tutti i criteri di assegnazione iniziali, la convenzione è rinnovabile, prima della scadenza, per un ulteriore periodo pari a quello scaduto.

La durata della convenzione e dei relativi rinnovi non potrà comunque superare, complessivamente, i 20 anni.

La richiesta di rinnovo deve pervenire al Comune di Barletta almeno sei mesi prima della scadenza.

La richiesta è esaminata secondo la procedura di cui all'art. 6, con l'esclusione delle disposizioni relative alla formazione della graduatoria.

Il concedente può richiedere in qualsiasi momento la restituzione del bene nel caso in cui il relativo utilizzo a fini istituzionali o sociali venga valutato più strategico dell'uso effettuato dal concessionario. La richiesta di restituzione è deliberata previa acquisizione del parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, del nucleo per l'affidamento dei beni confiscati.

Art. 9 - Divieto di sub-concessione

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi a qualunque titolo il contratto di concessione.

Art. 10 - Revoca

La revoca della concessione è dichiarata, senza diritto di alcun indennizzo in favore del concessionario, previa contestazione scritta e previa acquisizione del parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, del nucleo per l'affidamento dei beni confiscati, quando:

1. il concessionario utilizza il bene per fini diversi da quelli riportati nel contratto;
2. quando il bene non viene utilizzato;
3. quando il bene viene utilizzato solo per brevi periodi;
4. quando si verifica lo scioglimento dell'Ente affidatario;
5. quando sussistono gravi motivi di inadempienza rispetto alle condizioni stabilite nella convenzione;
6. quando si riscontrano illeciti e/o violazioni delle Leggi e dei regolamenti comunali;
7. quando vengono meno le ragioni dell'assegnazione iniziale.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, tramite propri funzionari, ispezioni e controlli al fine di verificare l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento e della convenzione.

Art. 11 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla dichiarazione di esecutività della relativa delibera di approvazione del Consiglio Comunale. Per quanto qui non espressamente previsto valgono le vigenti leggi in materia.

Art. 12 - Norma transitoria

I beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e già acquisiti al patrimonio comunale prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno iscritti nell'elenco speciale per essere tempestivamente amministrati direttamente dall'ente comunale o assegnati ai beneficiari di cui all'art. 3 del presente regolamento, tenendo conto delle procedure già avviate sulla base di quanto previsto dall'art. 5.

